

Massima Sentenza Gdp Napoli n. 13416/2025 RG 42555/22

In tema di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., la Pubblica Amministrazione, prima di promuovere azioni esecutive o notificare intimazioni di pagamento, ha l'obbligo di procedere a una rigorosa istruttoria amministrativa, verificando la sussistenza dei presupposti normativi e fattuali della pretesa creditoria. L'omessa o superficiale verifica preventiva integra violazione dei principi di buona amministrazione ex art. 97 Cost., di proporzionalità e ragionevolezza dell'azione amministrativa (artt. 1 e 3 L. 241/1990), nonché del principio del giusto processo ex art. 111 Cost., **determinando la responsabilità dell'Ente e potenzialmente configurando ipotesi di danno erariale trasmissibile alla Corte dei Conti**.

Commento

La pronuncia in esame, resa dal Giudice di Pace di Napoli, Dr. Manlio Merolla (RG 42555/2022, sentenza numero 13416/2025), si colloca in una linea giurisprudenziale emergente che valorizza la responsabilità della Pubblica Amministrazione per l'adozione di azioni esecutive prive di preventiva e adeguata istruttoria.

Il caso trae origine dall'iniziativa di un ente impositore e dell'agente della riscossione che, in assenza di una compiuta verifica dei presupposti, hanno proceduto alla notifica di intimazioni di pagamento. Il contribuente, gravato dall'onere di attivarsi in sede giudiziale per opporsi, ha visto riconosciuta la fondatezza delle proprie doglianze, con accoglimento integrale dell'opposizione ex art. 615 c.p.c.

Il Giudice ha richiamato con pregnanza:

- **Art. 97 Cost.** (buon andamento e imparzialità della PA);
- **Art. 1 e 3 L. 241/1990** (economicità, efficacia, proporzionalità, trasparenza e ragionevolezza dell'azione amministrativa);
- **Art. 111 Cost.** (giusto processo);
- **Art. 6 CEDU e Art. 47 Carta di Nizza** (diritto a un equo processo e a un ricorso effettivo).

Il passaggio motivazionale di maggiore rilievo sottolinea come l'inerzia o l'errata valutazione in sede amministrativa non solo determina la soccombenza processuale, ma espone l'ente pubblico a possibili **profili di responsabilità erariale**, per il dispendio di risorse legato alla gestione di contenziosi evitabili mediante autotutela tempestiva.

La sentenza si segnala, inoltre, per la **ferma condanna alle spese** della parte pubblica, commisurata secondo il D.M. 55/2014, e per la chiara indicazione che

l'azione esecutiva non può essere considerata un mero automatismo, dovendo sempre essere sorretta da un'istruttoria approfondita e documentata.

In chiave sistematica, la pronuncia contribuisce a ribadire:

1. **Centralità dell'autotutela** come strumento fisiologico di deflazione del contenzioso;
2. **Necessità di un approccio proattivo della PA** nella verifica della fondatezza della pretesa;
3. **Responsabilizzazione dell'azione amministrativa** alla luce dei principi di derivazione interna ed europea;
4. **Tutela effettiva del cittadino** contro pretese manifestamente infondate o viziante da macroscopica negligenza amministrativa.

Sotto il profilo della giurisprudenza di riferimento, possono richiamarsi:

- **Cass. civ., Sez. Unite, 30 ottobre 2001, n. 13535** (obbligo di leale collaborazione e correttezza della PA);
- **Cass. civ., Sez. V, 12 giugno 2015, n. 12227** (necessità di verifica dei presupposti impositivi prima dell'azione esecutiva);
- **Corte EDU, 28 ottobre 1999, Zielinski e Pradal c. Francia** (divieto di azioni arbitrarie della pubblica autorità);
- **CGUE, 18 dicembre 2008, Sopropé, C-349/07** (diritto di difesa e rispetto del contraddittorio nell'azione amministrativa).

Questa sentenza assume un **valore paradigmatico**, ponendosi come modello operativo per la magistratura di pace nell'applicazione integrata dei principi nazionali e sovranazionali a tutela del cittadino, e come monito alle amministrazioni affinché adottino prassi virtuose e rispettose dei diritti fondamentali, prevenendo così un improprio dispendio di risorse pubbliche e l'aggravamento del carico giudiziario.